



Dottor LUCA BOLLINI Notaio  
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 24073 di Rep.

N. 8398 di Racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 12 (dodici)  
del mese di giugno.

Alle ore 10,00 (dieci).

In Milano, Via Mazzini n. 20, presso il mio Studio.

Io sottoscritto dottor LUCA BOLLINI Notaio residen-  
te in Milano ed iscritto presso il Collegio Notari-

le di Milano, col presente verbale, che sono stato

richiesto di redigere dal Presidente dell'Assem-

blea sotto generalizzato, do atto, nel rispetto

dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17

marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Leg-

ge 24 aprile 2020 n. 27, che, con partecipazione e-

sclusivamente mediante mezzi telematici, si svolge

l'assemblea in unica convocazione della società:

**"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"**

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il

capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57

(quarantacinquemilioniquarantaseimilasettecentottan-

tadue e cinquantasette), sottoscritto e versato

per Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinque-

centoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquan-

tasette) iscritta presso il Registro delle Imprese

REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI  
MILANO 2 (D.P. II)  
IL 6 luglio 2020  
SERIE 1T N. 48436 CON  
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO  
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale n. 00771920154, numero REA MI - 443968;

e procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea come segue (precisando che ai fini di una più semplice intelligibilità del presente atto la descrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea viene esposta utilizzando il presente indicativo).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Benillouche Joel David (debitamente collegato in video conferenza), nato a Saint-Germain-En-Laye (Francia) il 12 ottobre 1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via Legnano n. 24, francese madrelingua, rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto ed informa l'assemblea che, al fine di agevolare la comprensione delle tematiche poste all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e di svolgere le necessarie operazioni formali, sarà coadiuvato nel compimento delle proprie funzioni dal signor EMANUELE CORDARA, italiano madrelingua (debitamente collegato in video conferenza).

Il Presidente chiede a me Notaio di fungere da segretario alla parte ordinaria dell'assemblea e di redigere in forma pubblica il verbale della par-

te straordinaria dell'assemblea stessa.

Il Presidente dichiara:

- che l'odierna assemblea si svolge nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* dettate in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso;

- che la Società ha assicurato a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto a distanza, come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27; in particolare la Società ha previsto la partecipazione in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs 58/1998 assicurando agli aventi diritto le condizioni per la partecipazione e l'esercizio del voto;

- che "Morrow Sodali S.p.A." con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43 è stato nominato dalla Società

	"Rappresentante Designato" ai sensi dell'art.	
	135-undecies del D.Lgs 58/1998, al fine di procedere	
	alla raccolta delle deleghe di voto relative all'	
	l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società;	
	- che l'avviso di convocazione della presente assemblea,	
	indetta in unica convocazione per questo	
	giorno, ora e luogo, è stato pubblicato sul sito	
	internet della Società in data 13 maggio 2020	
	nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale"	
	in data 14 maggio 2020;	
	- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre	
	al Presidente, partecipa in videoconferenza l'Avvocato	
	Patrizia Polliotto;	
	- che per il Collegio Sindacale partecipano in videoconferenza	
	i Signori: Musaio Alessandro - Presidente,	
	Balducci Gian Piero ed Esposito Annamaria;	
	- che non partecipa la Società di Revisione Legale	
	"MAZARS ITALIA S.p.A.";	
	- che il capitale sociale sottoscritto e versato	
	di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecento	
	quarantaseimilasettecentottantadue e cinquanta-	
	sette) è diviso in n. 25.331.766 (venticinquemilioni	
	trecentotrentunomilasettecentosessantasei) azioni	
	ordinarie di cui n. 3.942.878 (tremilioninove-	

centoquarantaduemilaottocentosettantotto) azioni

ammesse alla negoziazione presso il Mercato Telema-

tico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e

n. 21.388.888 (ventunomilionitrecentottantottomi-

laottocentottantotto) azioni non ammesse alla nego-

ziazione su mercati regolamentati o sistemi multi-

lateralmente di negoziazione;

- che sono presenti, mediante delega al Rappresen-

tante Designato (collegato in videoconferenza) nel-

la persona del signor Renato Di Vizia, numero 4

(quattro) azionisti portatori di numero 22.049.018

(ventiduemilioniquarantanovemiladiciotto) azioni

pari all'87,04% (ottantasette virgola zero quattro

per cento) del capitale sociale;

- che per le azioni intervenute consta l'effettua-

zione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che l'elenco nominativo degli azionisti parteci-

panti per delega conferita al Rappresentante Desi-

gnato, con specificazione delle azioni possedute e

con indicazione della presenza per ciascuna singo-

la votazione, verrà allegato al presente verbale

assembleare;

- che la Società rientra nella definizione di

"PMI" di cui all'art. 1, comma 1, lett.

w-quater.1), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e

secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Astrance Capital S.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari al 5,48% (cinque virgola quarantotto per cento) del capitale sociale;

- Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista Astrance Capital S.A.: titolare della piena proprietà di azioni pari all'81,55% (ottantuno virgola cinquantacinque per cento) del capitale sociale;

- che in relazione alle partecipazioni di cui al punto precedente sono stati adempiuti tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;

- che non è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- che sono stati regolarmente effettuati i previ-

sti adempimenti informativi nei confronti del pubblico e della Consob.

A questo punto il Presidente:

- comunica al Rappresentante Designato che potrà avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei suoi eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- che il Rappresentante Designato dovrà comunicare verbalmente il numero delle azioni degli azionisti favorevoli e contrari;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitarne la verbalizzazione.

Il Presidente dà quindi lettura dello

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Ordinaria**

**1.** Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione Legale; Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

2.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione.

2.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti.

### **Parte Straordinaria**

1. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Viene quindi svolta la **parte ordinaria dell'ordine del giorno** per la quale viene redatto verbale a parte.

Terminata alle ore 10,50 (dieci e minuti cinquanta) la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria.

Il Presidente riferisce che la relazione illustrativa delle proposte ai punti 1. e 2. all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 72 del



Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della Società e depositata presso il meccanismo di stoccaggio "linfo" ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) in data 13 maggio 2020.

È omessa pertanto la lettura di tale relazione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "**A**".

Prima di aprire la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente riepiloga le principali caratteristiche delle modifiche proposte e comunica che la Società, conformemente con quanto previsto ai sensi dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con talune banche finanziatrici in data 23 dicembre 2015, ha ricevuto in data 8 giugno 2020 il parere favorevole espresso dalle predette banche finanziatrici per quanto riguarda la modifica dell'oggetto sociale.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette quindi ai voti la presente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A., esaminata la rela-

zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

delibera

**a.** di modificare l'articolo 4 dello Statuto Sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A. nei termini indicati nella relazione illustrativa, allegata al presente verbale sotto la lettera "A", redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

**b.** di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e la completa esecuzione della deliberazione assunta, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le

modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato.".

Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza, come risultante dalla comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.048.918 (ventiduemilioni quarantottomilanovecentodiciotto) azioni pari all'87,0406% (ottantasette virgola zero quattro zero sei per cento) del capitale sociale e col voto contrario di n. 1 (uno) azionista titolare di numero 100 (cento) azioni pari allo 0,0004% (zero virgola zero zero zero quattro per cento) del capitale sociale.

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente riepiloga le principali caratteristiche delle modifiche proposte.

Il Presidente apre quindi la discussione sul-

l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette quindi ai voti la presente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

delibera

**a.** di modificare gli artt. 14, 18 e 25 dello Statuto Sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A. nei termini indicati nella relazione illustrativa, allegata al presente verbale sotto la lettera "A", redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

**b.** di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessa-

rio per l'attuazione e la completa esecuzione della deliberazione assunta, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato.".

Tale proposta di delibera viene approvata a maggioranza, come risulta da comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espresso sulla base delle istruzioni di voto ricevute, col voto favorevole di numero 3 (tre) azionisti portatori di numero 22.048.918 (ventiduemilioniquarantottomilanovecentodiciotto) azioni pari all'87,0406% (ottantasette virgola zero quattro zero sei per cento) del capitale sociale e col voto contrario di n. 1 (uno) azionista titolare di numero 100 (cento) azioni pari allo 0,0004% (zero virgola zero zero zero quattro per cento) del capitale sociale.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11,15 (undici e minuti quindici).

Vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "B" lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata a seguito delle deliberazioni come sopra assunte e sotto la lettera "C" l'elenco degli intervenuti e dei partecipanti alle votazioni.

E richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano e sottoscritto insieme agli allegati alle ore alle ore 14,15 (quattordici e minuti quindici).

Consta l'atto

di quattro fogli scritti per quattordici intere pagine e parte della quindicesima.

F.to LUCA BOLLINI

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Allegato "A" al M. 24073/8398 di Dep.  
zucchigroup

# zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

Via Legnano n. 24 - 20127 Rescaldina (MI)

Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154

Numero REA MI 443968

Capitale sociale Euro 17.546.782,57  
int. vers.

Relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999



*Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società e depositata presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) in data 13 maggio 2020.*

# zucchigroup

L'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi" o la "Società") è stata convocata per il giorno 12 giugno 2020 in unica convocazione per sottoporre agli Azionisti gli argomenti di cui al seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
  - 2.1 Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione
  - 2.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti

### Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*



# zucchigroup

## Primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria

### Modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale di Zucchi (lo "Statuto").

#### *1. Motivazioni della proposta*

Con la modifica dell'art. 4 dello Statuto si intende aggiornare e meglio precisare l'ambito di attività di Zucchi, allineando la descrizione dell'oggetto sociale all'evoluzione del *business* della Società nel corso del tempo.

In particolare, alla data della Relazione, la Società svolge altresì attività di progettazione, fabbricazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio, in Italia e all'estero, di articoli tessili e di arredamento per la casa in genere, di prodotti di biancheria e ornamentali per la casa, di articoli per il giardino e per la spiaggia, realizzando altresì tessuti e prodotti per la zona *living*, biancheria da letto e da bagno, prodotti di abbigliamento *homewear* e complementi di arredo per la casa.

Inoltre, in considerazione del mercato di riferimento in cui opera la Società e della sempre maggiore importanza del settore dell'*interior design* nel mercato del tessile, Zucchi ritiene opportuno contemplare espressamente la possibilità per la Società di essere altresì fornitrice, in Italia e all'estero, di servizi di consulenza e progettazione afferenti al settore della ristrutturazione, dell'*interior design* e dell'arredamento della casa, dell'organizzazione degli spazi interni e del *lifestyle* della casa in genere.

In aggiunta a quanto precede, alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Società - al fine, tra l'altro, di apportare un contributo al Paese nell'affrontare tale emergenza sanitaria - è intenzionata a procedere alla modifica dell'oggetto sociale includendovi l'attività di progettazione, fabbricazione e commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia e all'estero, di mascherine chirurgiche e/o di dispositivi di protezione individuale anche eventualmente mediante l'iter previsto ai sensi dell'art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia") trasmettendo alle competenti autorità nazionali le richieste e la documentazione necessarie al fine di intraprendere la produzione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e/o di dispositivi di protezione individuale certificati

Sebbene la volontà di convertire la produzione della Società sia stata dettata dalla situazione emergenziale in corso, Zucchi non esclude di poter continuare la produzione e immissione in commercio delle mascherine chirurgiche anche una volta terminato lo stato di emergenza sanitaria (previsto, alla data della Relazione, per il 31 luglio 2020) e pertanto, la Società ritiene opportuno procedere alla modifica dell'oggetto sociale inserendovi la possibilità per Zucchi di produrre e immettere in commercio, in Italia e all'estero, mascherine chirurgiche e/o dispositivi di protezione individuale.

Pertanto, la Società ritiene rispondente all'interesse di tutti gli Azionisti procedere alla modifica dell'attuale oggetto sociale inserendovi lo svolgimento di tali attività

# zucchigroup

## 2. Modifiche statutarie e diritto di recesso

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare il testo dell'art. 4 dello Statuto, come evidenziato di seguito:

<i>Testo Statuto vigente</i>	<i>Testo Statuto modificato</i>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Oggetto sociale)</i></p> <p>4.1 L'attività della società ha per oggetto: a) l'industria e il commercio in Italia e all'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessuti e dalle fibre tessili e materie analoghe.</p> <p>La società può, quindi, acquistare, impiantare ed esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsiasi industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed assumere rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;</p> <p>b) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.</p> <p>4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere a) e b), la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Oggetto sociale)</i></p> <p>4.1 L'attività della società ha per oggetto l'attività di: <del>a) l'industria e il commercio in Italia e all'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessuti e dalle fibre tessili e materie analoghe.</del></p> <p><del>La società può, quindi, acquistare, impiantare ed esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsiasi industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed assumere rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;</del></p> <p>a) progettazione, fabbricazione e il commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di articoli tessili e di arredamento per la casa in genere, di prodotti di biancheria e ornamentali per la casa, di articoli per campeggio, giardino e spiaggia, di suppellettili, prodotti di abbigliamento da casa e per la casa e complementi di arredo per la casa;</p> <p>b) fornitura di servizi di consulenza, assistenza e di progettazione di opere di ristrutturazione e dell'arredamento della casa e dell'organizzazione degli spazi interni in genere;</p> <p>c) progettazione, fabbricazione e commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di mascherine chirurgiche certificate e/o dispositivi di protezione individuale.</p> <p>d) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.</p> <p>La società può comunque svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.</p> <p>4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere a), e-b), c) e d) la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, <del>in via non prevalente e non nei confronti del pubblico</del> che sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo sociale.</p>

# zucchigroup

industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, per operazione finanziaria si intende l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione dei titoli, il rilascio di fidejussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, per operazione finanziaria si intende l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società o enti, costituiti o costituendi, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione dei titoli, il rilascio di fidejussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Le modifiche proposte, ove approvate, non comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società e pertanto non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, in capo agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

### 3. Proposta di delibera

In virtù di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea Straordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*

*delibera*

- di modificare l'art. 4 dello Statuto Sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A., nei termini indicati nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e la completa esecuzione delle deliberazioni assunte, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato."*

\*\*\* \*\*

# zucchigroup

## Secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria: modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla modifica degli artt. 14, 18 e 25 dello Statuto della Società.

### *1. Motivazioni della proposta*

La legge del 27 dicembre 2019 n. 160, entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (la "Legge di Bilancio"), ha modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

In particolare, le modifiche intervenute hanno stabilito che gli organi di amministrazione e controllo delle società quotate riservino al genere meno rappresentato almeno i due quinti dei componenti. Al riguardo la Consob, con Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, ha chiarito che, con riferimento ai casi in cui gli organi sociali siano formati da tre componenti il criterio di riparto dei due quinti dei membri risulta inapplicabile per impossibilità aritmetica e pertanto in tali casi si applicherà la regola dell'arrotondamento per difetto anziché per eccesso.

Il nuovo criterio di riparto delle quote di genere trova applicazione per sei mandati consecutivi "a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore" della Legge di Bilancio (i.e. dai primi rinnovi successivi al 1° gennaio 2020).

Stante quanto precede, al fine di conformare le previsioni dello statuto alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, si propone di modificare gli articoli 14 e 25 dello statuto sociale rinviando in tali disposizioni alla normativa *pro tempore* vigente.

Infine, si propone la modifica dell'art. 18 dello Statuto al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di riunirsi anche in forma totalitaria, in assenza di formale convocazione e con la presenza di tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale (c.d. "consiglio di amministrazione totalitario").

### *2. Modifiche statutarie e diritto di recesso*

<i>Testo Statuto vigente</i>	<i>Testo Statuto modificato</i>
Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)  [omissis]	Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)  [omissis]
14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi	14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi

# zucchigroup

commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentati almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita da Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum personale contenente un'esauriente

commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentati almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, ~~se diversa,~~ la minore misura stabilita da Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum personale contenente un'esauriente

# zucchigroup

informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza di requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza di almeno un terzo dei membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), arrotondato per eccesso.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

*[omissis]*

14.5 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati in

informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza di requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire nella composizione del Consiglio di Amministrazione la presenza di almeno un terzo dei membri del genere meno rappresentato (o dell'eventuale maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigente, in materia di equilibrio tra i generi), arrotondato per eccesso una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

*[omissis]*

14.5 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati in

# zucchigroup

<p>possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>In mancanza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>	<p>possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, arrotondato per eccesso di un numero di candidati nella misura prevista dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <i>(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <i>(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare anche in mancanza di formale convocazione con la presenza tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>[omissis]</i></p>

# zucchigroup

<p>Art. 25 (Collegio Sindacale)</p> <p>[omissis]</p>	<p>Art. 25 (Collegio Sindacale)</p> <p>[omissis]</p>
<p>25.2 La composizione del Collegio deve assicurare la presenza di un terzo dei membri del genere meno rappresentato.</p>	<p>25.2 La composizione del Collegio deve assicurare la presenza di un terzo dei membri del genere meno rappresentato, il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>
<p>25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine stabilito per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.</p> <p>A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.</p>	<p>25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o, se diversa, la minore misura stabilita dalla Consob con regolamento.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine stabilito per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.</p> <p>A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.</p>



Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata ~~la nomina di un terzo dei~~ ~~candidati appartenenti al genere meno rappresentato~~ la composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le



Qualora non venga proposta alcuna lista risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candidati votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi.  <i>[omissis]</i>	maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Qualora non venga proposta alcuna lista risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candidati votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi.  <i>[omissis]</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le modifiche proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

### 3. Proposta di delibera

In virtù di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea Straordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*



*delibera*


- a) di modificare gli artt. 14, 18 e 25 dello Statuto Sociale di Vincenzo Zucchi S.p.A., nei termini indicati nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;*
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione la completa esecuzione delle deliberazioni assunte, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato."*

\*\*\* \*\*

# zucchi group

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical, slightly wavy lines of varying heights, followed by a horizontal line that loops back to the right. The signature is positioned above a horizontal dashed line.A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned to the left of a circular stamp. The stamp is a circular seal with a textured, embossed appearance. The text "LUCA BOLLINI" is visible at the top of the stamp, and "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" is visible at the bottom. The center of the stamp contains a faint, circular emblem.



Allegato "B" al N. 24073/8398 di Rep.

**S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

**"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"**

**Articolo 2**

La Società ha sede in Rescaldina.

Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti, quello risultante dal Libro Soci.

La Società può istituire sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e simili in qualsiasi altra località ed anche all'estero.

**Articolo 3**

3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'assemblea potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato della società.

**Articolo 4**

4.1 La Società ha per oggetto l'attività di:

a) progettazione, fabbricazione e il commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di articoli tessili e di arredamento per la

casa in genere, di prodotti di biancheria e ornamentali per la casa, di articoli per campeggio, giardino e spiaggia, di suppellettili, prodotti di abbigliamento da casa e per la casa e complementi di arredo per la casa;

b) fornitura di servizi di consulenza, assistenza e di progettazione di opere di ristrutturazione e dell'arredamento della casa e dell'organizzazione degli spazi interni in genere;

c) progettazione, fabbricazione e commercio, al minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di mascherine chirurgiche certificate e/o dispositivi di protezione individuale;

d) la società può comunque svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.

4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere a), c) e d), la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria che sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo sociale.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, per operazione finanziaria si intende l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società o enti,

costituiti o costituendi, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione dei titoli, il rilascio di fideiussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

#### **Articolo 5**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottantadue virgola cinquantasette) diviso in complessive n. 25.331.766 (venticinquemilionitrecentotrentunomilasettecentosessantasei) azioni ordinarie interamente liberate, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

5.2 L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei *Warrants* GEM, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al

31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

5.3 Ogni azione è indivisibile. Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore.

Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

5.4 La qualità di azionista si costituisce, di per sé sola, adesione del presente statuto.

#### **Articolo 6**

6.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o crediti e con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

6.2 L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni di altre categorie, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti di tali altre categorie.



6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

## **ASSEMBLEE**

### **Articolo 7**

7.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro

180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

#### **Articolo 8**

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che siano emesse azioni in tutto o in parte prive del diritto di voto.

#### **Articolo 9**

Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante l'avviso di convocazione, contenente tutti gli elementi richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, pubblicato nei termini di legge sul sito *internet* della Società, e con le altre modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

9.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

9.3 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rap-

presentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

#### **Articolo 10**

Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, i quali risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato.

#### **Articolo 11**

11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, anche notificata in via elettronica ai sensi della normativa vigente.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell'avviso di convocazione.

11.2 La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato e integrato.

#### **Articolo 12**

12.1 Per la validità delle assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge

ge.

### **Articolo 13**

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo l'assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza relativa.

13.2 Il Presidente, con il consenso dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, sempre con l'assenso dell'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 14**

14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

14.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente all'ultimo esercizio

sociale della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a pre-

sentare una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata la minore misura stabilita dalla Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte

della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto la responsabilità degli azionisti presentatori, il *curriculum* personale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza di requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Ammini-



strazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

14.4 Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti ("Lista di Maggioranza") saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i candidati in numero pari al complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno

presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti e che risulti seconda per numero di voti.

Se la Lista "di Maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, risultano tratti i candidati con numero progressivo pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.

14.5 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza nella Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicu-

rando il soddisfacimento del requisito.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di candidati nella misura prevista dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto delle previsioni di cui al successivo articolo 15 dello statuto nonché le previsioni in materia di equilibrio tra i generi.

14.7 Qualora un Amministratore, per qualsiasi moti-

vo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto delle previsioni in tema di nomina di Amministratori non appartenenti alla Lista di Maggioranza, delle previsioni di cui al successivo articolo 15 dello statuto nonché delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.

14.8 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori ri-

masti in carica.

#### Articolo 15

15.1 Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli azionisti sia di maggioranza che di minoranza.

15.2 Sono indipendenti gli Amministratori che soddisfano tutti i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e:

a) non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, nè abbiano di recente intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con azionisti che singolarmente detengano nella società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Amministratore in società o loro controllanti che abbiano tali caratteristiche;

b) non abbiano controversie con la società o

con sue controllate o non siano Amministratori, dipendenti o soci controllanti di una società con la quale la società abbia una controversia;

c) non siano titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, nè partecipino a patti parasociali per il controllo della società stessa; non detengano - e/o non siano Amministratori o dipendenti di società che detengano - direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale della società in misura eguale o superiore al due per cento;

d) non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

15.3 L'indipendenza degli Amministratori è valutata con periodicità almeno annuale dal Consiglio di Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso adottato, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato agli azionisti ed al Mercato.

Al fine della valutazione dell'indipendenza il Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per le altre relazioni economiche, dell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori delibera con la maggioranza degli Amministratori presenti.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Amministratore nominato con tale veste si intende automaticamente dimissionario con conseguente obbligo degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

#### **Articolo 16**

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori sono vincolati dal disposto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

#### **Articolo 17**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, oltre che nei casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o due Sin-

daci e comunque con periodicità almeno trimestrale.

17.2 Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio e, ove nominato, del Comitato Esecutivo o anche direttamente, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

#### **Articolo 18**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare anche in mancanza di formale convocazione con la presenza tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.



E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

18.2 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

#### **Articolo 19**

19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 20**

20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

20.2 L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio di Amministrazione determinate indennità.

#### **Articolo 21**

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea degli azionisti.

21.2 Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel ter-

ritorio nazionale.

## Articolo 22

22.1 La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia della società.

22.2 Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile.

22.3 Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione. Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle o-

perazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

### **Articolo 23**

23.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza od impedimento, un Segretario anche estraneo e uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

23.2 In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in videoconferenza o in teleconferenza a norma dell'art. 18 dello statuto.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può

conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e le eventuali retribuzioni e/o cauzioni a norma di legge.

23.4 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

23.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, anche generali, nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti.

23.6 Al Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, è riservata la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Il soggetto nominato deve aver conseguito la laurea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo in società

di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì il compenso del predetto dirigente.

## **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

### **Articolo 24**

24.1 Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

24.2 Gli Amministratori Delegati hanno potere di rappresentanza della società con firma libera nei limiti delle deleghe loro conferite.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Articolo 25**

25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.

25.2 La composizione del Collegio deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di

equilibrio tra i generi.

25.3 I componenti sono scelti fra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia.

25.4 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono d'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile con le precisazioni di cui ai commi successivi. Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio, che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scelti fra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a

due milioni di Euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Le liste - considerando entrambe le sezioni - che



contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono includere candidati di genere diverso. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Consob con regolamento.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e

sotto responsabilità degli azionisti presentatori, il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in

prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegna-

re.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora non venga proposta alcuna lista risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candidati votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in as-

semblea e fermo il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi.

25.8 La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi.

25.9 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

25.10 Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i par-

tecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

#### **REVISORE CONTABILE**

##### **Articolo 26**

L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti in conformità alle vigenti disposizioni.

#### **BILANCIO E UTILI**

##### **Articolo 29**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla compilazione dell'inventario e del bilancio osservando le disposizioni di legge.

##### **Articolo 30**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il limite di legge, saranno ripartiti integralmente fra le azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi spe-

ciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

#### **Articolo 31**

Il Consiglio determina epoca, luogo e modalità di pagamento dei dividendi, che si prescrivono a favore della società dopo cinque anni dalla data di esigibilità.

#### **RECESSO**

#### **Articolo 32**

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### **SCIoglimento**

#### **Articolo 33**

Verificandosi per qualsiasi ragione lo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri e compensi.

F.to LUCA BOLLINI

-----





Allegato "C" al N. 24073/8398 di Rep.

AZIONISTA	NUM_AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	VOTO PUNTO 1 (PARTE STRAORDINARIA)	VOTO PUNTO 2 (PARTE STRAORDINARIA)
ASTRANCE CAPITAL SA	1.388.888	5,482792%	F	F
ZUCCHI SPA	20.000.000	78,952253%	F	F
ZUCCHI SPA	659.099	2,601868%	F	F
ISHARES VII PLC	931	0,003675%	F	F
D&G GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL	100	0,000395%	C	C

VOTO F	22.048.918	87,04059%
VOTO C	100	0,000395%
	<b>22.049.018</b>	<b>87,040982%</b>

*[Handwritten signature]*



Copia conforme

all'originale mio rogito, ed allegati, col quale  
collazionata concorda.

Milano, il